

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

785° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 1991

INDICE

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari *Pag.* 3

Organismi bicamerali

Mafia *Pag.* 4

Procedimenti d'accusa » 12

CONVOCAZIONI *Pag.* 24

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 1991

104ª Seduta

Presidenza del Presidente
MACIS

La seduta inizia alle ore 14,35.

PER LA SCOMPARSA DEL SENATORE FRANCESCO FRANCO
(A 3, 14ª)

Il Presidente formula commosse espressioni di dolore per la scomparsa del senatore Francesco Franco ed esprime, a nome della Giunta e suo personale, il profondo cordoglio alla famiglia dello scomparso.

VERIFICA DEI POTERI
(R 019, 14ª)

Regione Calabria.

Occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione Calabria, in seguito alla morte del senatore Francesco Franco, la Giunta – su conforme relazione del senatore Mazzola, relatore per la Regione Calabria – riscontra all'unanimità che il primo dei candidati non eletti del Gruppo cui apparteneva il senatore scomparso è attualmente il signor Elio Colosimo, essendo deceduto il candidato Naso Francesco Di Paola-Vittorio, che precedeva il candidato Colosimo nella graduatoria dei non eletti.

La seduta termina alle ore 14,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 1991

75ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHIAROMONTE

La seduta inizia alle ore 16.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE dispone che la seduta sia trasmessa mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente, a nome della Commissione, esprime piena solidarietà al senatore Tripodi, fatto oggetto, per l'ennesima volta, di gravi intimidazioni di stampo mafioso da parte di anonimi, unitamente al procuratore della Repubblica di Palmi ed al Ministro dell'interno. Ricorda il costante impegno del senatore Tripodi, sia come componente della Commissione sia come parlamentare della provincia di Reggio Calabria, contro il dilagare delle organizzazioni criminali.

Il senatore CAPPUZZO, nell'esprimere anch'egli piena solidarietà al collega senatore Tripodi, rappresenta con forza la protesta delle popolazioni locali che si trovano a contatto con pericolosi esponenti delle organizzazioni mafiose obbligati a soggiornare in piccoli centri: ritiene preferibile che i soggetti indiziati o condannati per delitti di mafia, se non ristretti in carcere, siano strettamente sorvegliati nei luoghi di origine.

Il senatore TRIPODI ringrazia il Presidente della Commissione per le parole di solidarietà rivoltegli. Ritiene tuttavia opportuno sottolineare come appaia - a suo avviso - chiara la causa dell'ennesimo episodio di intimidazione a suo danno: la vicenda della costruenda centrale termoelettrica di Gioia Tauro. Tanto lui stesso quanto il procuratore

della Repubblica di Palmi hanno, a più riprese, manifestato la ferma opposizione a rendere operativo il progetto, tenuto conto, fra l'altro, dei considerevoli interessi delle imprese locali colluse con la mafia e coinvolte nel progetto di costruzione della centrale. Di fronte a questo stato di cose, nelle scorse settimane, il Governo ha compiuto un atto di cedimento alla mafia ed ha accolto la proposta del Ministro dell'industria favorevole al ridetto progetto. L'11 novembre scorso il Presidente del Consiglio dei ministri, in esecuzione della deliberazione del Governo, ha firmato il decreto che dà il via alla costruzione della centrale. Oltre alla prevista audizione del ministro Bodrato occorre procedere - in tempi il più possibile brevi - ad un'audizione del Presidente del consiglio dei ministri sulle vicende connesse alla centrale termoelettrica di Gioia Tauro, in parte già note alla Commissione. Invita la presidenza a fissare il calendario anche dell'audizione del Presidente del Consiglio.

Il presidente CHIAROMONTE ribadisce la solidarietà già espressa al senatore Tripodi e che estende al procuratore della Repubblica di Palmi dottor Cordova ed allo stesso Ministro dell'interno. Sottolinea che la Commissione antimafia non è competente ad assumere decisioni intorno alla costruenda centrale termoelettrica. Ha il dovere, invece, di chiedere al Ministro dell'industria quali passi il Governo abbia compiuto per assicurare che l'Enel stipuli contratti di appalto con tutte le garanzie e le precauzioni che le circostanze esigono. Dopo la prevista audizione con il Ministro dell'industria, la Commissione valuterà gli eventuali futuri passi da compiere. Incoraggia il senatore Tripodi a proseguire nella sua attività e nel suo impegno contro la criminalità organizzata. Riguardo al problema sollevato dal senatore Cappuzzo, ritiene opportuno prospettarlo al Ministro dell'interno, tenuto anche conto che la presenza di pericolosi elementi nelle organizzazioni criminali in località lontane dalle zone di origine ha spesso provocato serie complicazioni nell'azione di contrasto al crimine organizzato, anche nelle aree in cui l'autorità amministrativa aveva stabilito il soggiorno di essi.

**DISCUSSIONE SULLA BOZZA DI RELAZIONE SULLE RISULTANZE DELL'ATTIVITÀ
DI UN GRUPPO DI LAVORO INCARICATO DI SVOLGERE INDAGINI SULLO
STATO DELLA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA A ROMA E NEL
LAZIO**

Il PRESIDENTE, illustra la bozza di relazione precedentemente distribuita ai Commissari. Ricordato che - a causa della complessità della situazione romana - l'attività del gruppo di lavoro si è protratta per diversi mesi, sottolinea che nell'area romana il fenomeno della criminalità organizzata assume suoi tratti specifici e preoccupanti, anche se non presenta la gravità e la pericolosità tipiche di altre regioni del Paese (Sicilia, Calabria, Campania e Puglia).

Osserva che nella relazione sull'amministrazione della giustizia del Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, dell'11 gennaio 1991, si legge che «la delinquenza mafiosa e con genere può ritenersi in qualche misura "trasmigrata" nel Lazio e, in forma tutt'altro

che evanescente, in una parte del suo Sud e della provincia di Roma, tanto in guisa diretta quanto attraverso connessioni locali, e anche con l'espedito di surrettizi impegni diversificati in molteplici comparti dell'economia legittima e della sottoeconomia».

Dopo essersi soffermato sugli antecedenti storici e sulla configurazione della criminalità romana ed aver indicato i principali dati relativi ai più gravi reati perpetrati nella capitale, osserva che desta particolare preoccupazione l'infiltrazione nelle attività economiche e finanziarie.

Due fattori hanno, infatti, principalmente contribuito alla crescita qualitativa e quantitativa del fenomeno criminoso: la scoperta di nuove possibilità di azioni delittuose nei confronti del sistema finanziario e del sistema creditizio, il ritardo, con cui le nuove forme criminosi vengono percepite dal sistema stesso.

È sorta una vera e propria «industria del lavaggio e del riciclaggio» dei titoli di credito già regolarmente pagati (per il periodo marzo-ottobre 1990, limitatamente alla zona di Roma, si parla di 60 mila assegni circolari con un fatturato di diverse centinaia di miliardi ed un utile dal 20 al 60 per cento).

Le società finanziarie, normalmente costituire nella forma della società a responsabilità limitata e, talora, anche nella forma della società per azioni, vengono spesso create per coprire delle attività illecite (usura, riciclaggio di denaro). A volte le società finanziarie vengono costituite per una sola operazione di rilevante entità, come nei casi delle ricevute bancarie e dei bonifici via telex, e chiuse subito dopo.

I controlli degli investigatori incontrano enormi difficoltà per la grande quantità di documentazione contrattuale e contabile esistente presso le suddette società, con la conseguenza che approfondite indagini possono essere avviate solamente nei casi di concrete ipotesi di connessione con la criminalità organizzata di stampo mafioso.

A partire dagli anni settanta, i gruppi mafiosi, unitamente ad esponenti della camorra, hanno cominciato ad investire il ricavato delle attività delittuose in negozi di abbigliamento, gioielleria, in negozi di elettrodomestici, autosaloni, esercizi alberghieri, imprese immobiliari, società finanziarie, società *import-export* e, perfino, nell'industria cinematografica.

Alla trasformazione della delinquenza romana hanno contribuito, secondo gli investigatori, gli stretti rapporti intercorsi con esponenti di spicco della mafia siciliana, della 'ndrangheta calabrese e della camorra napoletana.

Il quadro complessivo che si ricava fa risaltare la peculiarità della situazione romana rispetto ad altre zone del Paese: la pur avvertibile presenza mafiosa si manifesta in forme poco appariscenti e mira ad inserirsi in attività economiche attraverso la costituzione di società, spesso intestate a prestanomi, che operano, almeno apparentemente, rispettando le regole del libero mercato.

Il Presidente prosegue precisando che al momento attuale non vi sono elementi che facciano ritenere esistente un'infiltrazione della malavita organizzata nella pubblica amministrazione.

Tuttavia alcuni episodi lasciano pensare ad un tentativo in atto delle cosche tendente a garantirsi stabili coperture all'interno degli apparati amministrativi.

Fa presente che il problema degli appalti, la cui centralità nell'azione di contrasto della criminalità organizzata non può sfuggire, ha indotto l'amministrazione comunale ad un puntuale rispetto delle procedure previste dalla legge n. 55 del 1990.

Il potenziamento degli strumenti operativi a disposizione degli amministratori locali non deve però portare ad una sottovalutazione dei rischi di condizionamento da parte della criminalità organizzata nella realizzazione dei grandi lavori pubblici previsti dalla legge per Roma capitale.

Dopo aver preso in esame in modo dettagliato la situazione delle province più a rischio di Frosinone e, soprattutto, di Latina, il Presidente rileva che il fenomeno criminale, nel Lazio ed in particolare nella capitale, pur non presentandosi ancora ai livelli delle regioni a più alta densità mafiosa, appare in evidente espansione.

Nella relazione si esprime, quindi, un preoccupato allarme e si richiama l'attenzione del Parlamento e del Governo su una situazione certamente pericolosa.

La criminalità organizzata, potendo contare su una grande disponibilità di denaro e su sistemi organizzativi sempre più sofisticati, minaccia il tessuto civile, le attività economiche e le amministrazioni pubbliche.

È recentissima l'affermazione del Tribunale di Roma, sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, secondo la quale «i fatti, meglio sarebbe dire i cadaveri che insanguinano la Capitale, danno ragione a chi sostiene l'esistenza in Roma di una criminalità organizzata operante secondo gli stilemi delle associazioni mafiose».

Le relative indagini dei carabinieri del reparto operativo hanno portato «ad acclarare specifici episodi criminosi, ascrivibili a un gruppo di persone aventi un comune denominatore o nella terra d'origine o nel luogo di domicilio, in grado di incutere timore e di riscuotere rispetto fra gli abitanti della borgata».

I guadagni della malavita organizzata, collegati al traffico e allo spaccio delle sostanze stupefacenti e alla gestione del toto-nero e delle macchine per il video-poker possono essere calcolati in alcune migliaia di miliardi l'anno. Sono attività che hanno cambiato anche qualitativamente rilievo: da strumento per poter consumare i proventi del crimine sono divenute esse stesse strumenti di guadagno. Divenuta «imprenditrice», la malavita locale, con forti collegamenti anche internazionali cerca ora una collocazione stabile e una supremazia nella società civile e rischia di coinvolgere gli apparati amministrativi.

Dal canto suo la pubblica amministrazione, in presenza di un fenomeno criminale in preoccupante crescita e alla luce degli ormai numerosi episodi di malcostume amministrativo, deve dimostrarsi impermeabile alle pressioni della malavita organizzata. I rischi di inquinamento possono, almeno in parte, essere eliminati, con una netta distinzione di ruoli tra funzionari e amministratori. A questi ultimi spetta di determinare tanto gli indirizzi di politica generale quanto di esercitare un efficace controllo sull'operato della burocrazia.

Il Presidente conclude ribadendo la necessità di procedimenti amministrativi trasparenti, con il correlato diritto di effettivo controllo da parte dei cittadini. Le procedure d'appalto di opere pubbliche

devono improntarsi a criteri di rigore e trasparenza che garantiscano eguali condizioni tra i concorrenti e l'interesse dell'amministrazione a una corretta e vantaggiosa esecuzione dei lavori.

Per quanto attiene le imprese «a capitale mafioso» una efficace opera di filtro non può prescindere dalla potenziata capacità degli organi investigativi dello Stato nel fondamentale settore degli accertamenti patrimoniali.

I partiti politici devono assicurare le qualità morali dei loro candidati, anche attraverso il puntuale rispetto del codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione parlamentare antimafia, al quale hanno aderito tutti i segretari nazionali.

Le forze dell'ordine, che in più occasioni hanno dimostrato un indiscutibile impegno, hanno bisogno di un ulteriore accrescimento di efficienza.

Preoccupa la scarsa applicazione delle misure di prevenzione: «a Roma non funzionano» ha detto il Procuratore della Repubblica presso il tribunale.

Resta di scottante attualità il problema del regime carcerario. Nel 1990 su 1876 permessi (a fronte dei circa 4000 richiesti) si sono verificati 13 casi di evasione di soggetti condannati a lunghe pene detentive. Autori di gravi delitti sono risultati essere in fruizione di permessi o di semilibertà.

Sulla relazione illustrata dal Presidente si apre una discussione.

Il senatore FLORINO ritiene che le conclusioni della relazione descrivano efficacemente la gravità della situazione romana. I paragrafi analitici del documento non sono invece - a suo avviso - all'altezza dei problemi e non si può non rilevare una certa contraddittorietà tra le diverse parti del documento stesso.

Dopo aver espresso perplessità sulle affermazioni relative al coinvolgimento della «destra» (indicata in modo generico e tale da favorire possibili strumentalizzazioni) in alcuni gravi reati, sottolinea come gli stessi dati riportati nella relazione segnalino il crescente pericolo della situazione romana.

Considera, pertanto, inopportuno escludere ogni infiltrazione della criminalità nelle amministrazioni locali. È vero che quanto avviene a Roma non può essere paragonato alla situazione di Palermo o di Napoli, ma è altrettanto vero che a Roma, centro del potere politico e amministrativo del Paese, il livello dell'inserimento della criminalità è più diretto ed elevato. A suo giudizio, sia pure con modalità peculiari, sui grandi progetti di opere pubbliche previsti per Roma non potrà non rivolgersi l'attenzione della grande criminalità: sarebbe opportuno, quindi, che la Commissione avviasse una vera e propria inchiesta in materia.

Il senatore VETERE ricorda preliminarmente il grande impegno profuso dai componenti del gruppo di lavoro per approfondire le indagini sulle infiltrazioni criminali a Roma e nel Lazio: nel settembre di quest'anno egli stesso ha redatto una relazione per il comitato regionale del Partito democratico della sinistra di cui la presidenza ed i commissari sono a conoscenza. Le conclusioni da lui tratte in quel

documento convergono in parte con quelle contenute nel documento in esame; la parte finale di quest'ultimo è infatti, a suo avviso, più convincente di alcuni capitoli che analizzano la morfologia e le modalità dell'infiltrazione criminale nel Lazio ed a Roma in particolare. Illustra successivamente una serie di emendamenti alla bozza di relazione volti a rendere il testo più incisivo e più puntuale, con particolare riferimento all'attività di controllo degli enti locali, allo scopo di arginare la corruzione nelle pubbliche amministrazioni e di contrastare con la massima efficacia possibile il dilagare delle estorsioni e le pressioni illecite sugli appalti di opere e servizi pubblici.

Non ha difficoltà a riconoscere le differenze esistenti tra la presenza delle organizzazioni mafiose nelle aree ad alta densità criminale e le caratteristiche della presenza del crimine organizzato a Roma e nel Lazio. Tuttavia, di fronte alle cifre impressionanti, riportate nella relazione, riguardanti il fatturato dello spaccio di stupefacenti, delle forme diffuse di riciclaggio del denaro di illecita provenienza, con connesso inquinamento dei circuiti creditizi e finanziari, occorre una presa di posizione della Commissione più netta e più determinata. Ciò è in particolare necessario - richiama al riguardo l'emendamento sostitutivo da lui presentato concernente l'attività degli enti locali - nel settore degli appalti di opere e servizi pubblici. Nè le norme in materia di trasparenza dei procedimenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, nè la riforma degli enti locali, di cui alla legge 142 dello stesso anno risultano avere concrete applicazioni nelle scelte quotidiane della vita amministrativa di Roma e di numerosi altri centri del Lazio. La mafia dei colletti bianchi non si combatte senza che tutti i pubblici poteri compiano fino in fondo il proprio dovere. Si dichiara comunque contrario a formule che, anche indirettamente, suonino di elogio all'attività svolta dagli amministratori locali.

Il senatore CABRAS riconosce al documento in esame il merito di avere contribuito a fare chiarezza sull'attività di organizzazioni criminali a Roma e nel Lazio mediante un'analisi rigorosa e seria del fenomeno come esso effettivamente appare: non si assiste infatti ad un radicamento delle organizzazioni e ad un insediamento nel territorio tipico delle aree ad alta densità criminale di alcune regioni meridionali; è emersa tuttavia una presenza criminale di rilevante spessore che desta grande preoccupazione e che merita ogni attenzione da parte delle forze dell'ordine e della magistratura. Sfuggono, in particolare, alcuni livelli di collaborazione criminale, soprattutto di collaborazione tecnica e, per così dire, di consulenza, a vantaggio di alcuni capi mafia che hanno dimorato nella capitale.

Si sofferma successivamente sui capitoli della relazione concernenti l'inquinamento dei circuiti creditizi e finanziari, che ha assunto negli ultimi anni dimensioni assai preoccupanti. Del resto Roma è un crocevia fra criminalità di stampo mafioso, criminalità comune, attività di grandi faccendieri a livello nazionale e frange della destra eversiva implicate in vicende malavitose, come dimostra il rinvio a giudizio di esponenti della loggia P2, di ufficiali dei servizi segreti deviati e di estremisti: la Commissione di inchiesta sulla loggia massonica P2 aveva

a suo tempo correttamente individuato l'intreccio politico-affaristico che collegava persone operanti negli ambienti suddetti.

Non c'è quindi contraddizione tra i singoli capitoli della relazione e la sua parte conclusiva giacchè, finora, non si è verificato a Roma quell'intreccio tra mafia e politica che è caratteristico di grandi centri del Paese ad alta densità criminale. Ciò non significa che l'alto tasso di corruzione e di degrado riscontrato non possa in futuro consentire alle organizzazioni criminali di condizionare le scelte politiche amministrative della capitale e degli altri centri della regione, tenuto conto del fatto che la corruzione si diffonde pericolosamente negli enti locali ed a livello regionale. È legittimo il timore – prosegue il senatore Cabras – che il tessuto politico istituzionale permeabile all'affarismo potrà essere condizionato nelle scelte dalla criminalità organizzata.

Concorda sulla necessità di applicare le norme di cui alle citate leggi n. 142 e 241 del 1990, al fine di cancellare aree di privilegio e favoritismi di ogni genere: per intraprendere con successo tale azione occorre un intervento deciso a livello politico supportato dalla magistratura e dalle forze dell'ordine chiamate ad applicare con rigore la normativa vigente che prevede, fra l'altro, l'efficace strumento delle misure di prevenzione patrimoniali.

Il senatore CAPPUZZO esprime apprezzamento per le linee della relazione. Nel corso dell'odierno dibattito, peraltro, sono emersi utili suggerimenti per integrarne il testo. Per quanto riguarda in particolare la città di Roma – ad onta dei dati comparativi sui delitti più frequenti, secondo cui la capitale italiana dovrebbe ritenersi una città relativamente sicura – giudica fuorviante fare riferimento alle statistiche sui delitti più comuni. L'insicurezza diffusa che da anni ha investito i cittadini di Roma trova le sue radici nell'enorme diffusione della corruzione da un lato e, dall'altro, nel dilagare delle estorsioni. Queste ultime rappresentano, per le organizzazioni di stampo mafioso, il veicolo diretto per conquistare il controllo del territorio.

Tale situazione ha prodotto un degrado complessivo delle strutture cittadine ed un deterioramento palpabile del tessuto sociale. Perciò non ha senso definire Roma una città relativamente più sicura di altre capitali europee. Una presenza criminale diffusa, in questo quadro, genera insicurezza nei cittadini privati del quadro di certezze necessario per condurre una ordinata vita collettiva.

Il senatore TRIPODI considera la bozza di relazione presentata un'utile base di discussione, anche se – a suo avviso – è indispensabile approfondire alcuni aspetti della situazione di Roma che appaiono essenziali.

Precisato di condividere le proposte di modifica illustrate dal senatore Vetere, osserva che la presenza a Roma delle sedi centrali dei poteri dello Stato, nonché dei grandi enti pubblici e di alcune banche ed istituzioni finanziarie non può non interessare le organizzazioni criminali che, sempre più, tentano di inserirsi nella gestione della spesa pubblica. La Commissione dovrebbe, pertanto, rivolgere la sua attenzione alle infiltrazioni che si verificano nei grandi apparati pubblici.

D'altra parte, i fatti di corruzione di cui si è avuta notizia in questi ultimi mesi indicano l'esistenza nelle amministrazioni locali di un vero e proprio sistema di governo che facilita l'inserimento mafioso.

Il senatore CALVI sottolinea che la relazione illustrata dal Presidente contiene, per la prima volta, una analisi puntuale dell'attività della criminalità organizzata nella città di Roma e nel Lazio. Nel documento sono chiariti in modo soddisfacente gli interessi in campo ed indicati gli effetti del loro interagire. È da questa analisi che occorre partire per superare le sottovalutazioni e i ritardi che si sono registrati fino ad oggi.

Ritiene essenziale affrontare prioritariamente quella che si presenta come una vera e propria questione morale: il fenomeno della corruzione appare sistematico e ciò non è sopportabile da parte dei cittadini. Va riconosciuto lo sforzo che sta conducendo il Sindaco di Roma per rendere più trasparente l'amministrazione della cosa pubblica, ma deve essere chiaro che tale impegno, per risultare vincente, va condiviso da tutti i livelli istituzionali.

Dopo essersi soffermato brevemente sulla grave situazione esistente in provincia di Latina, osserva che sarebbe molto importante – proprio nella peculiare situazione di Roma – attivare in modo più efficace le misure di prevenzione patrimoniali ed utilizzare opportunamente gli strumenti fiscali.

Il presidente CHIAROMONTE ritiene che le proposte di modifica presentate e le osservazioni formulate nel corso della discussione siano in larga misura accoglibili, in quanto rientranti nel quadro generale della relazione. Non crede che vi sia contraddizione tra le diverse parti della relazione stessa.

Considera un fatto di per sé innovativo che, per la prima volta, sia stata realizzata dalla Commissione antimafia una analisi compiuta della situazione di Roma e del Lazio. Precisa di essere contrario ad inserire nel documento dati che il gruppo di lavoro non abbia acquisito nel corso della sua attività, dichiara di concordare con chi ha proposto di sottolineare maggiormente l'esistenza di una vera e propria «questione morale».

Considera opportuno mantenere nel testo i riferimenti fatti dal Sindaco di Roma sulla questione degli appalti e ricorda che sulle misure di prevenzione è in corso una ulteriore indagine di un gruppo di lavoro coordinato dal senatore Azzarà.

Propone che la bozza di relazione sia approvata nelle sue linee generali e che sia dato mandato allo stesso gruppo di lavoro che l'ha presentata di modificarla ed integrarla sulla base di quanto emerso nel corso della discussione odierna.

Concordano i commissari presenti. Così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 19.

COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 1991

8ª Seduta

Presidenza del Presidente
MACIS

La seduta inizia alle ore 12.

Il Comitato apre i lavori in seduta segreta. Indi delibera all'unanimità di proseguirli in seduta pubblica.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il deputato MELLINI rileva che l'ordine del giorno è composto di due argomenti, che sarebbe opportuno discutere congiuntamente. Le questioni sollevate dalla proposta del senatore Onorato, il cui esame è già iniziato e deve proseguire in via prioritaria, sono estremamente complesse, per cui una sua discussione frazionata finirebbe per invertire l'ordine logico. Infine, si è avuta notizia della ricezione della lettera inviata dal Presidente della Repubblica al Presidente del Consiglio in data 7 dicembre 1990, la cui valutazione sembra essere pregiudiziale all'avvio del dibattito. Pertanto, o si procede ad una inversione dell'ordine del giorno, procedendo innanzitutto al seguito dell'esame della proposta del senatore Onorato, oppure appare preferibile una discussione congiunta di tale proposta con la denuncia del signor d'Anna.

Il PRESIDENTE ricorda che il rinvio deciso nella precedente seduta del 14 novembre 1991 è stato dettato in parte dalla preoccupazione manifestata dal deputato Mellini, tanto è vero che è sua intenzione riassumere sinteticamente i contenuti della denuncia del signor d'Anna, da cui potrebbero già emergere possibili soluzioni per la sua definizione, oppure nuovi elementi per valutare l'opportunità o meno di un esame unitario con la proposta del senatore Onorato. Invita pertanto il deputato Mellini a non insistere sulla sua richiesta.

Esame della denuncia sporta dal signor Cesare d'Anna

Il Presidente MACIS riassume i contenuti della denuncia, presentata dal signor Cesare d'Anna e pervenuta al Comitato in data 5 novembre 1991, richiamando in particolare l'attenzione sulla relativa lettera di accompagnamento, nella quale il denunciante chiede espressamente il riesame della decisione di archiviazione della sua precedente denuncia, di cui alla seduta del Comitato del 30 luglio 1991, sulla base di una serie di motivazioni riconducibili complessivamente a ragioni da una parte di legittimità e dall'altra di merito. Sotto il primo profilo, il Presidente fa presente che nessuna norma, nè legislativa nè regolamentare, prescrive la convocazione del denunciante per ratificare l'atto e per fornire chiarimenti ed integrazioni. Inoltre, come risulta dagli atti ufficiali della seduta, del tutto destituito di fondamento è il rilievo circa la presunta mancanza del numero legale prescritto dall'articolo 4, comma 1, del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa. Infine, nel corso della citata seduta - in cui la votazione sulla proposta di archiviazione è avvenuta a scrutinio palese - un componente del Comitato ha non richiesto formalmente il voto segreto, ma semplicemente sollevato l'esigenza di affrontare alcune questioni giuridiche, tra cui le modalità di votazione. Non è sua intenzione polemizzare con le osservazioni contenute nella denuncia, che potevano essere superate mediante semplice richiesta di chiarimenti all'ufficio di segreteria del Comitato, che opera in regime di pubblicità.

Circa i profili di merito in base ai quali si chiede il riesame, non procederà nemmeno ad una loro esposizione, data la palese inammissibilità della richiesta: infatti, innanzitutto il ricorso in opposizione non è previsto nè dalla legge nè dal Regolamento. In secondo luogo, espressamente l'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 1989, n. 219, e l'articolo 11, comma 2, del Regolamento per i procedimenti d'accusa prevedono, a seguito delle deliberazioni di archiviazione del Comitato, solo la possibilità che un quarto dei membri del Parlamento in seduta comune chieda al Comitato stesso di presentare una relazione; disposizione che non può essere aggirata surrettiziamente.

Il PRESIDENTE riassume quindi le diverse fattispecie segnalate in relazione al reato di attentato alla Costituzione previsto dall'articolo 90 della Costituzione (stesso reato di cui alla precedente denuncia esaminata il 30 luglio 1991): la lettera del 7 dicembre 1990, inviata dal Capo dello Stato al Presidente del Consiglio, di cui si chiede l'acquisizione (richiesta già contenuta nella proposta del senatore Onorato); l'offesa al prestigio del Parlamento derivante dalla imposizione di determinate modalità per lo svolgimento dell'audizione presso il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato (erroneamente confuso con la Commissione di inchiesta sul terrorismo e le stragi); le dichiarazioni rese all'indomani dello svolgimento del *referendum* del 9 giugno 1991, delle cui registrazioni si richiede l'acquisizione; le pressioni esercitate sul Parlamento mediante la continua minaccia di scioglimento; le ripetute minacce di sciogliere il Consiglio Superiore della Magistratura, di cui si chiede la relativa documentazione (fattispecie connessa ad uno dei

contenuti della proposta del senatore Onorato); lo svolgimento di una visita all'estero a Malta, con l'accompagnamento da parte di un sottosegretario (anzichè di un Ministro), il quale non è legittimato ad assumersi la responsabilità degli atti presidenziali; le ripetute «esternazioni offensive» nei confronti di varie personalità, soprattutto politiche. A quest'ultimo proposito il denunziante sembra abbia voluto ipotizzare implicitamente un doppio profilo della illiceità della fattispecie *de qua*: sotto il profilo del diritto comune (articoli 594 e 595 del codice penale); sotto quello dei reati presidenziali, in relazione alla violazione dell'articolo 2 della Costituzione, che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo (tra cui il diritto all'onorabilità), ed all'articolo 54, secondo comma, della Costituzione, in base al quale i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con onore.

Il PRESIDENTE richiama infine l'attenzione sulla parte iniziale della denuncia, laddove - dopo essersi lamentato della mancata convocazione per la denuncia del 10 luglio scorso - il signor d'Anna testualmente afferma che, essendogli stata così preclusa la legittima aspettativa di illustrarla ed integrarla oralmente e non avendo così potuto il Comitato vagliare tutti gli elementi che si proponeva di fornire, ha presentato questa seconda e più completa denuncia. Ad avviso del Presidente, risulta evidente il collegamento con la precedente denuncia; collegamento che potrebbe giustificare una dichiarazione di inammissibilità, oltre che della parte riguardante la richiesta di riesame, anche della parte innovativa della seconda denuncia, la quale potrebbe essere considerata quindi inscindibilmente legata alla prima già archiviata.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il deputato MELLINI ritiene che, qualunque sia stata la ragione della presentazione in tempi diversi, la seconda denuncia contiene profili di merito diversi e più ampi rispetto alla precedente, giudicando quindi opportuno che venga discussa congiuntamente con la proposta del senatore Onorato.

Dopo che il Presidente MACIS ha fatto presente che, anche qualora si procedesse ad una loro discussione congiunta, tuttavia la denuncia del signor d'Anna e la proposta del senatore Onorato debbono essere decise in modo separato, trattandosi di iniziative da cui scaturiscono esiti diversi, il senatore ONORATO rileva che ragioni di economia processuale rendono opportuna una discussione congiunta delle due iniziative: qualora ad esempio si dichiarasse inammissibile o infondata la denuncia del signor d'Anna, effetti preclusivi potrebbero verificarsi nei confronti delle richieste istruttorie della sua proposta. Inoltre, recentemente sono emersi gravi fatti nuovi, che rendono opportuna una integrazione della sua proposta di promuovere d'ufficio le indagini, soprattutto per quanto concerne la già sollevata questione dei rapporti tra Presidente della Repubblica e Consiglio Superiore della Magistratura.

Il deputato FRACCHIA rileva che i due punti all'ordine del giorno posseggono una loro peculiarità specifica e riguardano due strumenti di iniziativa, diversificati dalla legge istitutiva e dal Regolamento apposito.

A suo avviso, nel merito vi è un solo punto sostanziale di coincidenza: la lettera del 7 dicembre 1990; mentre tutti gli altri elementi sono diversi, compresa la vicenda del C.S.M.. Pertanto, bisogna evitare che vi sia una discussione confusa: propone che si proceda prima all'esame della denuncia del signor d'Anna e poi al seguito dell'esame della proposta del senatore Onorato, dato anche che a suo avviso non possono esservi rischi di decisioni preclusive.

Il senatore IMPOSIMATO ritiene che per esigenze di economia processuale la discussione dei due punti all'ordine del giorno debba avvenire congiuntamente, anche per evitare che eventuali decisioni sulla denuncia d'Anna siano pregiudizievoli rispetto ad alcuni contenuti della proposta del senatore Onorato, in parte coincidenti. Pur ritenendo che si possa arrivare subito ad una decisione sulla parte della denuncia concernente fatti già decisi, per la restante parte si dovrebbe procedere ad un esame congiunto.

Il deputato BIONDI sottolinea la diversità tra i due strumenti di iniziativa, che rendono i due punti all'ordine del giorno autonomi e distinti. La «ri-denuncia» del signor d'Anna si presenta come una forma enunciativa più accentuata degli stessi argomenti, di cui alla prima denuncia. Pertanto, vanno distinte proprio per ragioni di economia processuale la proposta del senatore Onorato, già *in itinere* e da cui possono scaturire determinate conseguenze, e la nuova iniziativa del signor d'Anna.

Il senatore FILETTI ricorda che nella seduta del 5 novembre scorso aveva fatto riferimento all'ipotesi della connessione oggettiva e soggettiva tra le due iniziative, i cui estremi però, dopo la dettagliata esposizione del Presidente sulla denuncia del signor d'Anna, sembrano non sussistere. Sotto il profilo processuale, si tratta di due iniziative differenti, da cui potrebbero scaturire decisioni di diverso genere, per cui è necessario procedere separatamente, innanzitutto decidendo sull'ammissibilità o meno della denuncia del signor d'Anna.

Il deputato NICOTRA si associa alle considerazioni già svolte circa l'esigenza di discutere separatamente i due atti di iniziativa, espressamente distinti dalla legge e dal Regolamento e da cui scaturiscono differenti possibilità decisionali.

Il senatore SANTINI si dichiara convinto della necessità di procedere ad una discussione separata delle iniziative. In particolare, non contiene ulteriori elementi di novità la denuncia del signor d'Anna, il cui punto 5) riguarda sì il Consiglio Superiore della Magistratura, ma senza che possano ipotizzarsi effetti preclusivi – in caso di una sua preventiva definizione – rispetto all'eventuale riformulazione aggiornata della proposta del senatore Onorato.

Il senatore GALLO si associa alle considerazioni espresse circa la necessità di una discussione separata delle due iniziative, che danno vita a due iniziative, profondamente differenti sotto il profilo dell'impulso

processuale. Inoltre, non sembrano affatto verificarsi le ipotesi di connessione oggettiva, attualmente previste dall'articolo 12, lettera B), del nuovo codice di procedura penale.

Il deputato RUSSO SPENA ritiene che debbano essere discusse congiuntamente la proposta del senatore Onorato e la denuncia del signor d'Anna, che a suo avviso non appare manifestamente inammissibile, dato che presenta elementi di novità. In particolare, va evitato il rischio di decisioni sulla denuncia del signor d'Anna, impropriamente preclusive rispetto alle richieste del senatore Onorato. Inoltre, a suo avviso le due iniziative potrebbero giungere allo stesso risultato, seppure sulla base di strumenti formali diversi: pertanto vi è un collegamento molto stretto, che rende opportuna una discussione congiunta. In via subordinata, qualora la maggioranza del Comitato decidesse la discussione separata, propone che si proceda innanzitutto al seguito dell'esame della proposta del senatore Onorato e successivamente all'esame della denuncia del signor d'Anna.

Il senatore CORRENTI ritiene inevitabile una trattazione separata delle due iniziative. In particolare, la denuncia del signor d'Anna può essere valutata sotto tre profili diversi: innanzitutto, appare evidentemente irricevibile nella parte in cui si configura come una istanza di revisione della precedente decisione del Comitato; inoltre, è a suo avviso inammissibile nelle parti in cui contiene proposte istruttorie, che invece sono riservate ai componenti del Comitato e sono precluse ai privati. Infine, per quanto concerne i contenuti innovativi della denuncia, non sussistono rischi di preclusioni rispetto alla proposta del senatore Onorato: infatti, le decisioni del Comitato, non approdate alle Assemblee, possono essere equiparate alle sentenze istruttorie, vale a dire con una forza di decisione limitata al singolo caso concreto. Qualora invece si addivenisse ad una trattazione unitaria, verrebbero esaminati insieme due procedimenti in uno stato diverso, in contrasto con i principi generali del diritto processuale.

Il senatore POLLICE ritiene indispensabile procedere ad una discussione congiunta e chiede se al riguardo vi siano precedenti. Qualora però la maggioranza del Comitato si pronunciasse per una discussione disgiunta, allora sembrerebbe pregiudiziale l'esame della proposta del senatore Onorato, che appare tale per i contenuti ed anche per i tempi di presentazione.

Il senatore COVI aderisce alla richiesta di discutere separatamente le due iniziative, in particolare per le motivazioni enunciate dal senatore Correnti. Circa l'ipotesi di invertire l'ordine del giorno, ritiene sia necessario discutere prima la denuncia del signor d'Anna, in relazione alla quale va valutata l'eventuale inammissibilità totale o parziale. Interviene il senatore ONORATO, il quale fa presente - in riferimento alle affermazioni del senatore Covi - che, qualora la denuncia del sig. d'Anna fosse dichiarata ammissibile anche solo in parte, allora permarrebbero le ragioni di opportunità logica e procedimentale, illustrate dal senatore Pollice, per l'esame prioritario della sua proposta.

Il deputato ALAGNA si dichiara favorevole ad una trattazione separata, per le considerazioni espresse dai senatori Gallo e Correnti. In particolare, fa notare come siano necessari due procedimenti differenti, anche perchè attualmente diverso è lo stato procedurale: pertanto, a suo giudizio è opportuno procedere prima al seguito dell'esame della proposta del senatore Onorato ed in un secondo tempo all'inizio dell'esame della denuncia del signor d'Anna, che in parte e non totalmente contempla alcuni elementi presenti nell'altra proposta.

Il Presidente MACIS - dopo aver ricordato che non esistono precedenti di discussioni congiunte - rileva come la maggioranza degli intervenuti si sia espressa per la trattazione separata delle iniziative: ma forse si può raggiungere un consenso più ampio, qualora si elimini il timore dell'eventuale pregiudizio che la definizione di una proposta potrebbe recare all'altra. Infatti, la denuncia del signor d'Anna potrebbe essere definita nel senso della sua inammissibilità, non solo nelle parti concernenti la istanza di riesame, ma anche nelle parti riguardanti richieste istruttorie.

Il deputato MELLINI si dichiara convinto che, in punto di merito, la denuncia del signor d'Anna contenga notizie di reato diverse rispetto a quelle di cui alla precedente denuncia. In particolare, fa presente che la richiesta del denunciante Cesare d'Anna diretta all'acquisizione dei testi di talune dichiarazioni del Capo dello Stato, come quelle relative alle minacce di scioglimento delle Assemblee legislative, è volta all'accertamento di ipotesi di reato, diverse rispetto a quelle alle quali si riferisce la precedente denuncia dello stesso Cesare d'Anna. Il deputato Mellini, pur ammettendo che non vi sono precedenti del Comitato per i procedimenti d'accusa relativi a discussioni congiunte, ritiene che soccorrono comunque i principi generali della procedura penale, in base ai quali, nell'ipotesi in cui per i medesimi fatti si sia in presenza sia di una iniziativa d'ufficio sia di una denuncia, le indagini si unificano. Il deputato Mellini afferma che, nel caso in cui il Comitato dichiari l'inammissibilità od irricevibilità della denuncia del signor d'Anna, la decisione deve essere motivata sulla base del presupposto che tale denuncia ha ad oggetto una richiesta di riesame di precedenti provvedimenti del Comitato stesso, nonché la richiesta di adempimenti istruttori. La motivazione deve cioè escludere che la denuncia si riferisca a fatti nuovi, in modo che siano evitate preclusioni in ordine alle decisioni che riguardano le richieste del senatore Onorato. Occorre in ogni modo evitare che si verifichi qualsiasi preclusione verso future decisioni del Parlamento: l'inammissibilità della denuncia del signor d'Anna non deve costituire pretesto per precludere in futuro, ad esempio, l'esame delle dichiarazioni del Presidente della Repubblica riferentisi alle minacce di scioglimento delle Assemblee legislative. Il deputato Mellini ritiene inoltre che, in ordine al quinto punto della denuncia del signor d'Anna, la motivazione debba incentrarsi sulla genericità dei fatti in relazione ai quali sono formulate dal denunciante le richieste istruttorie.

Il Presidente MACIS osserva che il Comitato potrebbe assumere una decisione di natura procedurale in ordine alla denuncia del signor d'Anna, avendone rilevato l'inammissibilità in quanto si formula una richiesta di riesame di precedenti decisioni del Comitato, senza aver addotto nuovi elementi.

Il deputato ALAGNA sottolinea che il denunciante non ha la legittimazione in ordine alla formulazione di richieste istruttorie.

Il senatore ONORATO, aderendo alle osservazioni svolte negli interventi dei colleghi, rileva l'importanza di pervenire ad una pronuncia di natura strettamente procedurale, evitando di addentrarsi in qualunque aspetto di merito.

Il senatore GALLO esprime anch'egli l'avviso che la decisione debba riferirsi a questioni esclusivamente procedurali.

Il deputato ALAGNA si dichiara d'accordo con il senatore Gallo nel ribadire la stretta ed esclusiva attinenza della decisione a questioni di ordine procedurale.

Il senatore POLLICE chiede una breve sospensione della seduta, al fine di consentire al Presidente di formulare la proposta da sottoporre al Comitato, tenuto conto delle osservazioni svolte nei diversi interventi.

Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 13,25, riprende alle ore 13,45).

Il Presidente MACIS dà lettura di un primo schema della dichiarazione di inammissibilità della denuncia presentata dal signor Cesare d'Anna. Avverte quindi che si passerà alle dichiarazioni di voto sulla proposta di dichiarazione di inammissibilità, facendo presente che ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento per i procedimenti d'accusa le deliberazioni debbono essere assunte dalla maggioranza dei componenti il Comitato (comma 1), i quali non possono astenersi dal voto (comma 2).

Il senatore POLLICE preannuncia il voto contrario per i seguenti due motivi: in primo luogo non condivide l'orientamento contrario alle richieste del denunciante, come in precedenza non ha condiviso la decisione assunta dal Comitato il 30 luglio 1991 in ordine alla pregressa denuncia dello stesso d'Anna; in secondo luogo non condivide l'omissione della discussione nel merito della denuncia del signor d'Anna.

L'onorevole RUSSO SPENA preannuncia il voto contrario in quanto, per le ragioni già illustrate nel suo precedente intervento, non considera inammissibile la denuncia sporta dal signor d'Anna. Ritiene che le decisioni del Comitato sulla precedente denuncia del signor d'Anna siano state affrettate e siano risultate condizionate da valutazioni di opportunità politica, non rispondenti a criteri giuridici, ai quali deve

attenersi il Comitato per i procedimenti d'accusa nell'esercizio delle sue funzioni.

Il senatore GALLO si dichiara d'accordo con la proposta formulata dal Presidente, sia per la forma sia per il contenuto. Suggerisce soltanto una lieve rettifica formale, al fine di evitare che possa sorgere il dubbio che la decisione che il Comitato è chiamato ad assumere non si riferisca a tutti gli aspetti della denuncia del signor d'Anna.

Dopo che il senatore ONORATO si è dichiarato d'accordo con le osservazioni del senatore Gallo, il Presidente MACIS dichiara di accogliere la modifica proposta.

Il deputato BIONDI respinge i riferimenti del deputato Russo Spena all'indebita influenza che valutazioni di opportunità politica assumono per le decisioni del Comitato. Il problema consiste unicamente nello stabilire l'ammissibilità della denuncia del signor d'Anna, e per quanto lo riguarda, sottolinea l'assoluta e stretta aderenza delle sue opinioni a considerazioni di diritto.

Il deputato VALENSISE si dichiara favorevole alla proposta del Presidente Macis, nella formulazione suggerita dal senatore Gallo, in quanto la precedente formulazione potrebbe risultare ultronea e pericolosa. Ribadisce che il Comitato è tenuto a valutare fatti nuovi, nè può prendere in esame surrettizie denunce che si limitano a ripetere i contenuti di denunce già decise.

Il senatore FRANCHI ribadisce a sua volta che il giudizio del Comitato è strettamente legato ai fatti denunciati, secondo criteri esclusivamente giuridici; nega che vi siano accordi di natura politica che influiscano sulle opinioni espresse da ciascuno e perciò respinge le asserzioni del deputato Russo Spena.

Il deputato ALAGNA riafferma, anche a nome del suo Gruppo politico, che la decisione del Comitato è ispirata unicamente a valutazioni di diritto e che il giudizio di inammissibilità della denuncia corrisponde pienamente a tale ordine di valutazioni. È chiaro, a suo avviso, dal punto di vista procedurale, che il denunciante non ha poteri di formulare richieste istruttorie, che sono invece riservati ai componenti del Comitato.

Il deputato MELLINI dichiara che non intende partecipare al voto, perchè gli sviluppi della discussione hanno dimostrato, a suo avviso, che sarebbe stato opportuno far precedere la decisione da un ampio dibattito sui temi sollevati sia dalla denuncia sporta dal signor d'Anna sia dalla richiesta del senatore Onorato. La fretta con la quale si intende sgombrare il campo dalla denuncia del signor d'Anna non appare giustificata, nello stesso interesse del Presidente della Repubblica, che rischia infatti di trovarsi di fronte ad uno stillicidio di decisioni del Comitato, che l'abbinamento delle discussioni avrebbe invece evitato.

Il deputato GORGONI preannuncia il voto favorevole del Gruppo repubblicano sulla proposta del Presidente Macis.

Il senatore ONORATO dichiara che esprimerà voto favorevole dato il carattere esclusivamente procedurale della decisione, incentrata sul motivo che il denunciante non può proporre riesame, mentre a suo avviso, le richieste istruttorie dovrebbero essere collegate alla prospettazione di fatti nuovi.

Il Presidente MACIS pone quindi ai voti la seguente dichiarazione di inammissibilità della denuncia del signor Cesare d'Anna, che tiene conto delle osservazioni del senatore Gallo:

«Il Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa, - letta la denuncia del signor Cesare d'Anna pervenuta al Comitato il 5 novembre 1991;

udita la relazione del Presidente;

sentita la discussione;

visti gli articoli 90 della Costituzione, 5, comma 3, della legge 5 giugno 1989, n. 219, e 10 del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa;

DICHIARA

l'inammissibilità della denuncia, in quanto si configura come atto tendente ad ottenere la revisione della deliberazione del Comitato in data 30 luglio 1991 e contiene altresì richieste di attività istruttorie che la legge riserva al Comitato nel suo insieme e a ciascun suo componente».

Il Comitato approva.

SEGUITO DELL'ESAME DELLA PROPOSTA DI PROMUOVERE D'UFFICIO LE INDAGINI, PRESENTATA DAL SENATORE ONORATO

Preliminarmente il Presidente MACIS informa che il Presidente del Senato gli ha trasmesso, con vincolo di riservatezza, la lettera del Presidente della Repubblica, inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto l'ipotesi di autosospensione dalle funzioni. Propone che, applicando la procedura regolamentare seguita dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere, sia consentito ai componenti del Comitato di prendere visione di tale lettera presso l'Ufficio di segreteria del Comitato per i procedimenti d'accusa.

Il senatore POLLICE, espresso compiacimento per l'acquisizione della lettera del Presidente della Repubblica, osserva che appare preferibile darne lettura immediata al Comitato, riunito in seduta segreta.

Il deputato MELLINI esprime l'avviso che alla lettera del Presidente della Repubblica debba essere applicato il regime della pubblicità, in quanto ne è stato dato annuncio nella seduta pubblica. Tale soluzione è

senz'altro preferibile al rischio che si verificino comunque fughe di notizie: al fine di evitare tale spiacevole evenienza, tanto vale assicurare formalmente pubblicità al documento in questione.

Il Presidente MACIS ritiene di non poter disporre la pubblicità del documento, essendogli stato consegnato dal Presidente del Senato con espresso vincolo di segretezza ed avendo egli assunto un preciso impegno in tal senso.

Il senatore SANTINI si dichiara d'accordo con il Presidente, al quale non può chiedersi di superare l'obbligo che si è assunto nei confronti del Presidente del Senato.

Il deputato VALENSISE - pur comprendendo la posizione personale del Presidente - fa notare che, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento per i procedimenti d'accusa - le sedute del Comitato sono ordinariamente segrete, salvo che il Comitato disponga altrimenti. Pertanto, o il Presidente del Senato ha affidato al Presidente Macis la lettera con un vincolo di riservatezza assoluta, e allora nemmeno può essere ipotizzato un deposito per la consultazione presso l'ufficio di segreteria; oppure il Comitato rimane arbitro di decidere, a termini di Regolamento, la segretezza delle parti della seduta in cui si dia lettura della missiva, come a suo giudizio sarebbe preferibile rispetto alla soluzione ricordata del deposito, che semmai potrebbe avvenire dopo aver dato lettura della missiva. Qualora invece del documento non si desse lettura, e nè il Presidente del Senato volesse procedere alla revoca del vincolo con cui lo ha trasmesso, allora si dovrebbe concludere per la sua totale inutilizzabilità.

Prendono quindi la parola i senatori FRANCHI e GALLO, i quali si rimettono alla decisione del Presidente Macis, cui l'atto è stato trasmesso con vincolo di riservatezza.

Il senatore ONORATO richiama l'attenzione sulla delicatezza delle decisioni sul punto, che potrebbero vanificare i poteri di segretezza, che espressamente l'articolo 11, comma 2, della legge 219 del 1989 affida al Comitato per i suoi atti e documenti. Nè si può giungere all'assurda conclusione che, qualora un documento fosse inviato spontaneamente, anzichè essere richiesto utilizzando i poteri di indagine, verrebbe ad essere alterato il sistema di decisione sulla segretezza degli atti e l'interessato potrebbe sottrarsi ad un eventuale regime di pubblicità degli atti. Pertanto, o si rifiuta il documento per le modalità con cui è stato trasmesso, oppure se ne può prendere cognizione ed autonomamente stabilire la sua pubblicità o meno. Interviene il senatore SANTINI, il quale fa notare che il citato articolo 11, comma 2, si applica solo nel caso in cui siano state già promosse le indagini.

Il Presidente MACIS dichiara di aver accettato sul piano personale il vincolo della riservatezza, nella convinzione di interpretare il pensiero della maggioranza dei componenti del Comitato. Inoltre, sotto il profilo

funzionale ha reputato opportuno fornire tale elemento di valutazione a ciascun componente del Comitato, prima di decidere sull'apertura o meno delle indagini. Infine, fa presente che l'articolo 11, comma 2, della legge 219 del 1989 si riferisce esclusivamente alla fase successiva alla apertura delle indagini.

Il senatore FILETTI fa notare come allo stato attuale manchi il presupposto, cui il citato articolo 11, comma 2, ricollega i poteri del Comitato di decidere sulla segretezza o meno dei propri atti, vale a dire l'apertura delle indagini: pertanto, non appare possa essere messa in discussione l'impostazione suggerita dal Presidente Macis.

Il deputato FINOCCHIARO FIDELBO sottolinea come la lettera sia nella disponibilità dei singoli componenti, e non del Comitato nella sua veste istituzionale: pertanto appare ineccepibile la soluzione del Presidente Macis, nel senso di non dare lettura in seduta del documento, acquisito al di fuori delle procedure formali. Nel momento stesso in cui se ne desse lettura, già si sarebbero promosse d'ufficio le indagini.

Il senatore MAZZOLA si dichiara d'accordo con la soluzione suggerita dal Presidente, che consentirà ai singoli membri di esprimersi *ex informata conscientia*. Si tratta pertanto di un modo corretto di impostare la questione sotto il profilo sia procedurale che sostanziale.

Il senatore ONORATO ritiene che a questo punto debbano decidersi due questioni: innanzitutto, il rinvio o meno del seguito dell'esame della sua proposta; in secondo luogo, il modo di prendere conoscenza della lettera. A quest'ultimo riguardo esprime una netta contrarietà nei riguardi della decisione che sembra profilarsi, anche perchè si rischia una sorta di «inquinamento procedurale», nel caso in cui prima si venisse informalmente a conoscenza del documento e poi sotto il profilo istruttorio si decidesse di non acquisirlo, perchè non integra gli estremi di reato.

Il deputato MELLINI innanzitutto ritiene preferibile procedere al seguito dell'esame della complessa proposta del senatore Onorato (la quale non riguarda solo la lettera del dicembre scorso), anche per evitare una eccessiva dilatazione dei tempi di esame e data la necessità della massima chiarezza sulle questioni sollevate, nello stesso interesse del Presidente della Repubblica.

Il deputato FRACCHIA, sotto il profilo procedurale, fa notare come, una volta avuta conoscenza della lettera *uti singuli*, o si riterrà che non sussistano gli estremi della violazione dell'articolo 90 della Costituzione, oppure si dovrebbe passare alle successive fasi procedimentali. Pertanto, appare equilibrata la soluzione di prendere visione della lettera singolarmente, al fine delle conseguenti valutazioni e decisioni. Propone pertanto che il seguito dell'esame sia rinviato.

Dopo che il senatore ONORATO ha incidentalmente richiamato l'attenzione sull'avviso al Presidente della Repubblica, previsto dall'articolo 11, comma 1, della legge n. 219 del 1989 per le sedute del Comitato destinate alla votazione sulle proposte di archiviazione, il PRESIDENTE – preso atto degli orientamenti emersi – rinvia il seguito della discussione della proposta del senatore Onorato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,40.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 21 novembre 1991, ore 10

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, recante disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata (3025).
 - PECCHIOLI ed altri. – Coordinamento tecnico operativo delle forze di polizia (2998).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 21 novembre 1991, ore 11,30

Esame della bozza di relazione al Parlamento.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle Partecipazioni statali**

Giovedì 21 novembre 1991, ore 9

Indagine conoscitiva sull'evoluzione del rapporto tra pubblico e privato nel quadro della competitività globale nei seguenti paesi: Gran Bretagna, Francia, Germania, Svezia, Ungheria, Cecoslovacchia: Audizione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Giovedì 21 novembre 1991, ore 9

- Seguito dell'audizione del presidente dell'ENAM.
 - Audizione del presidente dell'ENASARCO.
-